

**■ DECRETO 1 agosto 2008**

**Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna». (GU n. 193 del 19-8-2008)**

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cagnina di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forli' il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 23 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo Dipartimento: Ambrosio